



Tribunale di Rovereto

Presidenza

Segreteria

Prot. n.: **360/20**

Rovereto, 11 MAR, 2020

Ai sigg.ri Giudici
Alla cancelleria penale
Alla Procura della Repubblica in
sede
Ai COA del Distretto
Alle Camere Penali
E p.c.
Al sig. Presidente della Corte di
Appello di Trento

Oggetto: Deposito di atti penali

Essendo pervenute numerose richieste di accesso alla cancelleria penale per il deposito di atti al di fuori dei casi attualmente consentiti, per spirito di collaborazione ed al fine di evitare inutili e dannosi accessi alla cancelleria penale del Tribunale di Rovereto si precisa quanto segue.

Come da provvedimento di questo Presidente del 27/02/2020, che ha recepito la direttiva del Presidente della Corte d'Appello di Trento e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento datata 26/02/2020, l'accesso alla cancelleria penale deve ritenersi limitato al deposito di soli atti urgenti.

Atteso che, a norma dell'art. 1, co. 2, D.L. 11/2020, i termini dei procedimenti penali sono sospesi, con eccezione dei procedimenti previsti dall'art. 2, co. 2, lett. g), deve ritenersi, come evidenziato anche nel provvedimento di questo Presidente del 9.3.2020 che, salvo tali eccezioni, per gli altri procedimenti nessun deposito di atti possa considerarsi urgente, perché i termini sono sospesi, salvo quelli in materie di misure cautelari.



1861 > 2011 >>
1978 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Corso Rosmini, 65 - 38068 Rovereto
tel.: 0464-451595 fax: 0464-486016
e-mail: prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it



Conseguentemente, fino a nuovo ordine, la cancelleria penale è abilitata ad accettare, in quanto urgenti, esclusivamente i seguenti atti:

- atti relativi ai procedimenti di cui all'art. 2, co. 2, lett. g), D.L. 11/2020, e cioè:
 - procedimenti nei quali deve celebrarsi l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
 - procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
 - procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti procedimenti:
 - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) procedimenti a carico di imputati minorenni;
 - procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- atti relativi alla richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari.

Nessun altro atto potrà essere accettato, a tutela della sicurezza del personale e degli utenti.

Si pregano i Consigli dell'Ordine e le Camere Penali di dare diffusione ai propri iscritti della presente.

F.to Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi